



*Consiglio Regionale della Puglia*

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

1.

DISEGNO DI LEGGE

DEFINIZIONE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE E VENDITA  
DI BENI DI RIFORMA FONDIARIA E PER DISMISSIONI PATRIMONIALI  
IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI

Relatore: CAROPPO



## RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

L'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n.146, pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. n.110 del 14 maggio, consente alle Regioni di adeguare alle realtà locali la normativa di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n.386 relativa ai beni immobili di riforma fondiaria.

Cogliendo la possibilità offerta dal legislatore nazionale, con l'allegato disegno di legge si è inteso approntare una strumentazione giuridica idonea a superare le specifiche e complesse problematiche insorte in Puglia relativamente a tali beni che, di fatto, hanno ad oggi impedito di concludere "i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria".

Con il D.D.L., articolato in due distinti titoli, si è inteso anche predisporre contestuale e specifica disciplina normativa in ordine alla utilizzazione dei proventi di un gruppo di beni alienabili, anche non di riforma fondiaria, prevedendone l'impiego in iniziative finalizzate al sostegno della occupazione e, prioritariamente, ad un organico programma di valorizzazione e sistemazione dei restanti beni di proprietà regionale.

La normativa contenuta nei 19 articoli che compongono il titolo I° disciplina:

- - le modalità di definizione delle procedure di assegnazione ai manuali abituali coltivatori della terra delle unità produttive e delle loro pertinenze (artt. 2- 11);
- - la destinazione dei beni di riforma fondiaria di pubblico generale interesse (art.12);
- - le dimissioni in favore di terzi dei beni alienabili (art.13);
- - gli artt. 15 e 16 contengono, rispettivamente, normative innovative in materia di cessione alle cooperative agricole di terreni ed impianti collettivi, o risolutive della problematica relativa all'abusivismo edilizio sui terreni della riforma fondiaria;
- - gli artt. 14, 17, 18, 19, disciplinano, rispettivamente, la materia delle concessioni d'uso sui beni della riforma, le modalità di classificazione di detti beni, i limiti di applicabilità della nuova normativa, la definizione dei contenziosi pendenti.

Il Titolo II° contiene la disciplina normativa in ordine alla alienazione di un gruppo di beni, anche non di riforma fondiaria, richiesti in cessione da Pubbliche Amministrazioni, ed alla successiva utilizzazione dei proventi della stessa.

Nello specifico:

- - l'art.20 contiene la indicazione degli immobili richiesti in cessione onerosa, e l'ente pubblico interessato all'acquisto;
- - l'art.21 prevede le modalità di determinazione e di corresponsione del prezzo di vendita o di permuta;
- - l'art. 22 prevede le modalità di programmazione delle iniziative previste al comma 1 del precedente art. 20, da fronteggiare con il ricavato delle alienazioni, destinando



# Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

3

il 50% delle risorse realizzate ad interventi di riqualificazione patrimoniale mirata al riutilizzo di beni suscettibili d'impiego in idee d'impresa;

- l'art. 23, infine, correlandosi a quanto previsto al precedente articolo 22, comma 2, relativamente alla riqualificazione di immobili mirata al loro successivo reimpiego in idee d'impresa, prevede la stipula di accordi di collaborazione con le agenzie di promozione di lavoro e d'impresa previste dalle leggi dello Stato.

La IIª Commissione, pertanto, nella seduta del 25 settembre 1998 ha espresso parere favorevole all'unanimità al testo, che si sottopone all'esame del Consiglio per l'approvazione.

Il Relatore  
(Luigi CAPOPO)



# Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

4.

## II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

### DECISIONE N.88 del 25/9/98

- 1- La II Commissione ha esaminato nella seduta del 25/9/1998 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale: D.D.L. "Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di Enti Pubblici". (302/A).  
292
- 2- Dopo ampia discussione la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
- 3- La presente decisione è stata adottata all'unanimità.
- 4- La II Commissione ha designato quale relatore il Presidente Caroppo.

102.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

5.

**I COMMISSIONE CONSILIARE  
DECISIONE N. 5/P DEL 22 OTTOBRE 1998**

**Numero componenti I Commissione: 13  
All'apertura della seduta sono presenti 12 Commissari.**

1. La I Commissione, nella seduta del 22 ottobre 1998, ha esaminato il seguente provvedimento assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 5 ottobre 1998:

**D.D.L. "Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di Enti Pubblici". (Atto 302/A)**  
1998

2. La I Commissione, ha espresso a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, parere finanziario favorevole.

3. Il suddetto parere è stato approvato con la seguente votazione:

**favorevoli: Crocco, Basurto, Festinante, Gualtieri, Rinaldi, Salamino.**

**contrari:**

**Astenuti: Angiuli, Frisullo, Introna, Sgobio, Tagliente, Tondo.**

**RESPONSABILE I COMMISSIONE  
(Dott. Ignazio DAMIANI)**

**PRESIDENTE I COMMISSIONE  
(Avv. Antonio CROCCO)**



# Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

6

## Disegno di legge

Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni  
di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali  
in favore di enti pubblici.

### T I T O L O I

#### BENI ED OPERE DI RIFORMA FONDIARIA

##### Art. 1 Premessa

1. I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, di cui alla legge 30 aprile 1976, n.386, sono disciplinati dalle norme contenute nel presente titolo.

##### Art. 2 Definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze

1. La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto-coltivatrici, è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui al successivo articolo 3, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia stato possessore dell'unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n.386;
- b) sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n.230.



## Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

7.

2. I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data, sono alienati in favore degli attuali possessori, in base a titolo di legge od a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio, al prezzo ed alle condizioni di cui al successivo articolo 4, purchè al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n.230.

3. All'accertamento del possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture della Gestione speciale della Riforma Fondiaria sulla base della documentazione esistente agli atti del soppresso E.R.S.A.P., degli Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura o degli enti mutualistici ed assicurativi o di altri uffici pubblici.

4. In caso l'originario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo ed alle condizioni di cui all'articolo 3 o dell'articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 29 maggio 1967, n.379 (discendente diretto del richiedente o coniuge), sempre che il soggetto designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra di cui al richiamato articolo 16 della legge n.230 del 1950.

### Art. 3

Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976

1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:

- a) indennità di espropriazione corrisposta al proprietario ridotta di un terzo;
- b) la somma corrispondente ai due terzi:
  - dei costi delle opere realizzate dall'ente di sviluppo, al netto dei contributi statali;
  - dei pagamenti di indennità miglioratorie per lodo arbitrale.



## Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

2. Oltre al prezzo determinato ai sensi delle precedenti lettere a) e b), devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati all'ente di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.

3. Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 viene effettuato in un'unica soluzione. Su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di cinque anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

4. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono valide se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dal successivo articolo 4.

### Art. 4

#### Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976

1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi del precedente articolo 2, comma 2, è determinato valutando la classe del terreno sulla base delle tabelle della Commissione provinciale prezzi competente per territorio, con riferimento all'anno di inizio del possesso dell'unità produttiva, maggiorando il relativo importo del costo rivalutato delle eventuali opere realizzate dall'Ente di sviluppo dopo tale data.

2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati all'Ente di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.

3. Il prezzo complessivo deve essere sottoposto al giudizio di congruità dell'Ispettorato per l'Agricoltura competente per territorio.



## Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

9.

4. E' data facoltà al richiedente di optare per il minor prezzo tra quello come sopra determinato, maggiorato degli interessi legali a decorrere dall'inizio del possesso, risultante da atti ufficiali, e quello corrispondente al valore attuale del fondo non migliorato, determinato dal competente Ispettorato per l'Agricoltura, previo rimborso degli oneri fondiari dalla data di possesso.

5. Per il pagamento del prezzo dovuto, su richiesta dell'acquirente, può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

6. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono valide se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella disponibilità della Riforma Fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le vigenti norme.

7. Ove l'unità poderale da cedere sia stata interessata da opere complementari e funzionali alla coltivazione del fondo, in violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria ed il prezzo viene determinato al netto dell'incremento di valore derivante dalle opere abusive realizzate dall'assegnatario.

### Art. 5

#### Integrazioni e pertinenze di unità produttive

1. Eventuali quote integrative di terreno nonché le pertinenze (case coloniche, pozzi, ecc.) delle unità cedute, possedute alla data del 23 giugno 1976, sono alienate con le modalità ed al prezzo previsti dall'articolo 3. Le quote integrative e le pertinenze delle unità produttive possedute dopo la medesima data sono alienate con le modalità ed al prezzo previsti dall'articolo 4.



# Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

10.

## Art. 6 Affrancazioni

1. Il disposto del comma 1 dell'articolo 10 della legge n.386/1976 si applica a favore degli eredi anche quando l'assegnatario originario sia deceduto prima della data di entrata in vigore della medesima legge, e comunque dopo aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione.

2. E' riconosciuta, altresì, agli eredi legittimi dell'assegnatario la facoltà di affrancare pro-indiviso l'unità produttiva pagando, in unica soluzione, le annualità di ammortamento non corrisposte dal loro dante causa nonché tutti gli altri debiti eventualmente gravanti sull'unità produttiva.

## Art. 7 Limitazioni, vincoli e divieti

1. Le limitazioni, i vincoli ed i divieti posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini più brevi, al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo possessore.

2. Il divieto di alienazione previsto dalle vigenti norme nel caso non siano trascorsi almeno dieci anni dalla vendita, si applica anche nel caso in cui l'acquirente non abbia beneficiato di agevolazioni fiscali. Il computo del decennio va effettuato dalla data presa a base per la valutazione del prezzo dell'unità produttiva.

## Art. 8 Variazioni strumenti urbanistici

1. Nei casi in cui lo strumento urbanistico del Comune muti l'originaria destinazione agricola dell'agro in cui ricade il fondo si applicano le seguenti disposizioni:

- a) quando non sia stato stipulato il contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di destinazione deve essere alienata, preferibilmente al possessore, alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 386/1976;



## Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

M.

- b) per i terreni per i quali risulta già stipulato il contratto di assegnazione e vendita, il mutamento di destinazione non pregiudica il diritto al riscatto o affrancazione da definire alle condizioni previste nello stesso contratto.

### Art. 9

#### Ripresa di possesso di unità produttive

1. Alla ripresa di possesso dei terreni a seguito di rinuncia, rifiuto del prezzo di vendita, revoca, annullamento del contratto di vendita, sentenza favorevole, mancanza di requisiti, si procede con decreto dell'Assessore regionale competente.

### Art. 10

#### Revoca assegnazione terreni e annullamento contratti di vendita

1. In caso di violazione del vincolo di destinazione, la revoca dell'assegnazione o l'annullamento del contratto di vendita sono disposti, con provvedimento motivato, limitatamente alla superficie interessata all'abusivismo edilizio.

### Art. 11

#### Criteri di assegnazione

1. Le unità produttive in disponibilità vengono assegnate prioritariamente in favore dei confinanti in possesso dei requisiti di legge, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

### Art. 12

#### Beni di pubblico generale interesse

1. Le opere, i terreni ed i fabbricati di riforma fondiaria di pubblico generale interesse sono rispettivamente acquisiti, in relazione alla loro destinazione d'uso, al demanio o al patrimonio indisponibile regionale.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede al trasferimento delle opere di pubblico interesse agli enti per legge tenuti alla loro gestione.



## Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

12

3. Previa intesa con gli enti destinatari, la Giunta regionale determina la misura del concorso regionale nei costi di ristrutturazione ed adeguamento delle opere da trasferire, a valere sui proventi delle alienazioni dei beni della riforma, o da attribuire mediante conferimento diretto e gratuito di ulteriori beni di equivalente valore economico.

4. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire gratuitamente in favore degli enti di cui all'ultimo comma dell'art.11 della legge n.386/76 esclusivamente i beni originariamente destinati ed utilizzabili per fini di assistenza, educazione e culto.

### Art. 13

#### Beni non di pubblico generale interesse

1. I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonee ad uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiano perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dall'UTE.

2. Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia chiesto in cessione da parte di ente pubblico, a prezzo determinato dall'UTE.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l'alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori al prezzo di stima determinato dagli Uffici tecnici erariali territorialmente competenti, al netto delle migliori apportate, purchè documentata la relativa spesa.

4. Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione, o loro eredi, quanti altri hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidatasi al 31 dicembre 1997.

5. La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore di promissari acquirenti, dei beni di cui al comma 2 dell'art.11 della legge n.386/76 in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettere d'intenti.



## Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

6. A richiesta dell'acquirente, il pagamento del prezzo può essere dilazionato, sino a due terzi del suo importo, in dieci annualità costanti maggiorate del saggio d'interesse legale corrente all'atto della stipula.

7. Ove il bene da cedere sia stato interessato da violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria ed il relativo prezzo è determinato in relazione al valore attuale del bene, al netto dell'incremento derivante dalle opere abusive realizzate.

8. Ai concessionari o locatari di fabbricati destinati ad uso di abitazione e loro eredi, che siano in regola con il pagamento dei relativi canoni, come determinati dall'ERSAP, si applica l'abbattimento del 20% del prezzo d'acquisto, come determinato dall'UTE, ai sensi del comma 10 dell'articolo unico della Legge n.560/1993.

### Art. 14

#### Concessioni temporanee

1. I beni non disponibili della Riforma fondiaria possono essere ceduti temporaneamente in concessione secondo la disciplina prevista dalla legge n.27/1995 e relative disposizioni applicative emanate dalla Giunta regionale.

2. La misura dei canoni relativi alle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sarà adeguata alla normativa di cui al comma 1 a cura degli uffici competenti della Riforma fondiaria.

3. In caso di deliberata cessione del bene in favore del concessionario, il canone di concessione deve essere corrisposto fino al pagamento del prezzo di acquisto, o della prima rata di esso in caso di rateazione.

### Art. 15

#### Cessioni a Cooperative agricole

1. Le cessioni a Cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati ed utilizzati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate al prezzo stabilito dall'Ufficio tecnico erariale territorialmente competente, ridotto di un terzo.



## Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

14.

### Art. 16

#### Terreni occupati da costruzioni abusive

1. I terreni che ritornano nella disponibilità della Gestione speciale della Riforma fondiaria a seguito di revoca o rinuncia e la cui destinazione agricola risulti irrimediabilmente compromessa dalla realizzazione di costruzioni abusive, sono considerati - per le superfici interessate dall'abusivismo - non più utilizzabili a fini agricoli e, pertanto, alienabili ai sensi dell'articolo 11 della legge 386/1976 e della presente legge, indipendentemente dall'esito della pratica di sanatoria attiva presso il Comune competente.

### Art. 17

#### Classificazione beni di riforma fondiaria

1. Le modalità di classificazione dei beni di riforma fondiaria sono determinate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

### Art. 18

#### Beni ex Opera Nazionale Combattenti (O.N.C.) di riforma fondiaria

1. La disciplina contenuta nel presente titolo è estesa ai beni provenienti dalla Opera Nazionale Combattenti ed acquisiti al patrimonio della stessa per effetto delle leggi in materia di riforma fondiaria.

2. Fermi restando i diritti acquisiti in forza di norme di maggior favore, cessano di avere effetto gli articoli contenuti nel titolo II della Legge regionale 9 giugno 1980, n.67, così come modificata dalla Legge regionale 15 febbraio 1985, n.5 incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge.

### Art. 19

#### Contenziosi in atto

1. I contenziosi relativi alla riforma fondiaria pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo i principi in essa contenuti.



# Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

15

## TITOLLO II

### ALIENAZIONI STRAORDINARIE

Art. 20

Elencazione immobili

Al fine di reperire le risorse necessarie all'avvio di una organica azione di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento a norma e reimpiego dei beni di proprietà, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i sottoelencati immobili a favore degli Enti a fianco di ciascuno indicati:

1. -complesso immobiliare sito in contrada "La Riccia" - Taranto al Comune di Taranto
2. -immobile "C.R.S.E.C." sito nel Comune di Grottaglie al Comune di Grottaglie
3. -immobile "Colonia marina ex G.I." sito in Giovinazzo al Comune di Giovinazzo o alla USL BA/2
4. -immobile "Colonia marina ex G.I." sito in Mottola al Comune di Mottola
5. -immobile in località "Ceppano" in agro di Otranto al Comune di Otranto
6. -immobile "ex tabacchificio" sito in Corsi al Comune di Corsi
7. -immobile in località "Marina di Ginosa" al Comune di Ginosa
8. -immobile "ex tabacchificio" in "Marina di Ginosa" al Comune di Ginosa
9. -immobile in località "Dolcemorso" in agro di Mottola alla Comunità Montana della Murgia sud-orientale
10. -immobile in località "Rauccio" in agro di Lecce al Comune di Lecce
11. -complesso immobiliare "ex SICEM" sito in Foggia alla Provincia di Foggia.



# Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

16

## Art. 21

### Prezzo e modalità pagamento

1. Le cessioni dei beni di cui all'articolo 20 saranno stipulate al prezzo determinato dall'UTE territorialmente competente o, relativamente ai beni provenienti dallo scioglimento dell'E.R.P.T., al maggior prezzo risultante dalla relazione di stima redatta dal tecnico nominato con Decreto del Presidente del Tribunale di Bari n.1238 in data 30/4/1996.

2. Il pagamento del prezzo, ove eccedente l'importo di £.600.000.000, potrà essere dilazionato a richiesta e per non più di 2/3 del suo ammontare, in n.3 annualità, con maggiorazione dei relativi interessi legali e con esonero da iscrizione di ipoteca immobiliare.

3. Ove, per causa imputabile all'acquirente, alla stipula non si pervenga entro mesi sei dalla notifica del prezzo come sopra determinato, la Giunta regionale è autorizzata, previo preavviso ad adempiere entro i successivi mesi tre, ad alienare i beni di cui sopra mediante procedura concorsuale di gara pubblica.

## Art. 22

### Reinvestimento proventi per idee d'impresa

1. I proventi delle alienazioni sono reinvestiti secondo un programma adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare al Demanio e Patrimonio.

2. Il cinquanta per cento dei proventi delle alienazioni è destinato ad interventi di riqualificazione patrimoniale mirata al riutilizzo di beni suscettibili di impiego in idee d'impresa nei seguenti settori:

- produzione beni in agricoltura, artigianato ed industria;
- fornitura di servizi alle imprese;
- fornitura di servizi per il turismo, fruizione dei beni culturali, tutela ambientale.

3. Le modalità e le condizioni di utilizzazione dei beni di cui sopra formeranno oggetto di apposita concessione d'uso da rilasciarsi, in favore delle imprese giovanili i cui progetti risulteranno ammessi a finanziamento pubblico, secondo le norme contenute nel disciplinare d'uso di cui all'art.17, comma 3, della legge regionale 26 aprile 1995, n.27.



# Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

176

## Art. 23

### Accordi di collaborazione

1. Per la individuazione delle possibili opportunità esistenti nel territorio regionale connesse a forme di utilizzazione patrimoniale finalizzate alla creazione di nuove imprese, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di collaborazione, senza oneri a carico del bilancio regionale, con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa indicate all'art.4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280.

## Art. 24

### Norma finanziaria

1. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 sono istituiti i seguenti capitoli:

#### Entrata

cap.4091150 Proventi alienazioni di cui all'art.20 (C.N.I.)

- Competenza	+ £.10.000.000.000
- Cassa	+ £.10.000.000.000

#### Spesa

cap. 3425 Spesa per interventi straordinari di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento e reimpiego di beni di proprietà regionale (C.N.I.)

- Competenza	+ £.10.000.000.000
- Cassa	+ £.10.000.000.000